Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 19 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L.	100	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L.	60
	» semestrale	»	50		» semestrale	»	30
	» trimestrale	»	25		» trimestrale	»	15
	Un fascicolo	»	2		Un fascicolo	»	2
All'Estero	Abb. annuo	L.	200	All'Estero	Abb. annuo	L.	120
	» semestrale	»	100		» semestrale	»	60
	» trimestrale	»	50		» trimestrale	»	30
	Un fascicolo	»	4		Un fascicolo	»	4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 142 DEL 19 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per titoli a 650 posti di volontario di gruppo B nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane).

(2097)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 487.

Approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934, Protocollo stipulato in Sofia, fra l'Italia e la Bulgaria, il 30 dicembre 1942.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934, Protocollo stipulato in Sofia, l'Italia e la Bulgaria, il 30 dicembre 1942.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui al predetto Terzo Protocollo addizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Troisième protocole additionnel au traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie signé a Rome le 30 juillet 1934.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de compléter de la manière suivante le Traité de Commerce et de Navigation stipulé entre l'Italie et la Bulgarie le 30 juillet 1934.

A l'annexe *B* est insérée la remarque suivante attachée à la categorie XXI:

1. — Les fibres textiles artificielles courtes et les fils provenant de ces fibres sont imposés comme le coton et les fils de coton.

2. — Les tissus de coton, mélangés avec des fibres artificielles courtes ou avec de la soie artificielle (rayon) sont imposés come suit:

a) le contenu de 36 % inclusivement de fibres textiles artificielles courtes ne sera pas pris en considération dans les tissus de coton;

b) les tissus de coton, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes da 36 à 90 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 25 %;

c) les tissus de coton, ou de fibres artificielles courts mélangés avec de la soie artificielle (rayon) de 7 à 55 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqués aux tissus de coton correspondants, augmenté de 100 %;

d) les tissus de coton, ou de fibres artificielles mélangés avec de la soie artificielle (rayon) au-dessus de 55 %, ainsi que les tissus de soie artificielle pure (rayon) sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 200 %.

Remarque. — Le pourcentage en soie artificielle prévu aux lettres *c*) et *d*) ci-haut peut être remplacé avec de la soie naturelle jusqu'à 10 % du poids total des tissus.

3. — Les tissus de laine, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes jusqu'à 90 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

4. — Les tissus de fibres textiles artificielles courtes, même mélangés jusqu'à 10 % de coton ou de laine, sont imposés comme suit:

a) les tissus pesant jusqu'à 200 gr. par mètre carré, inclusivement du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants augmentés de 25 %;

b) les tissus pesant plus de 200 gr. par mètre carré, du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

5. — Les fils de soie artificielle (rayon) pour usage industriel sont imposés de 1/3 du droit de douane prévu pour ces mêmes fils.

6. — Les fils de soie artificielle (rayon) mélangés jusqu'à 40 % de soie naturelle et destinés à la fabrication de bas, pour une quantité ne dépassant pas cinq tonnes sont imposés de 1/3 du droit de douane prévu pour les fils de soie naturelle.

7. — Les mouchoirs de poche tissés en fibres artificielles courtes pures ou mélangées avec du coton, ainsi que les essuie-mains tissés en fibres artificielles courtes mélangées avec du coton ou du chanvre cotonisé, ou bien avec du coton et du chanvre cotonisé, sont soumis au droit de douane prévu pour les mêmes articles en coton, augmenté de 25 %.

Le présent Protocole, rédigé en double exemplaire en langue française, remplace le deuxième Protocole Additionnel, signé à Sofia, le 11 octobre 1941, et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1943.

Il sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement bulgare sont convenus cependant de l'appliquer, à titre provisoire, à partir du jour de sa signature.

Fait à Sofia, en double exemplaire, le 30 décembre 1942.

Pour l'*Italie* — M. MAGISTRATI

Pour la *Bulgarie* — FILOFF

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. Il Ministro per gli affari esteri
BASTIANINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 488.
Determinazione delle modalità dei pagamenti, da parte delle Amministrazioni dello Stato, nelle località soggette ad offesa nemica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Visti la legge 18 novembre 1923-II, n. 2440, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Ritenute la necessità e l'urgenza a causa dello stato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per le Provincie che saranno indicate dal Ministro per le finanze, le Amministrazioni dello Stato debbono provvedere ai pagamenti concernenti i rispettivi servizi con aperture di credito presso le Sezioni di Regia tesoreria a favore del funzionario di grado più elevato residente in loco.
Ogni Amministrazione non può emettere a favore del funzionario indicato nel comma precedente più di un ordine di accreditamento al bimestre, con indicazione della ripartizione della somma per capitoli, ma comprensivo di tutti i capitoli da essa amministrati.
Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.
La Direzione generale del Tesoro ha facoltà di trattenere l'ordine pervenutole dalla Corte dei conti e di ordinare per telegramma l'apertura di credito.
Per la resa dei conti, da effettuarsi separatamente per i singoli capitoli, il Ministro per le finanze, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentite la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato a dare particolari disposizioni, anche in deroga a quelle stabilite dalle norme in vigore.
I mandati ed ordini diretti a favore dei creditori dello Stato non possono emettersi dalle Amministrazioni centrali sulle Sezioni di Regia tesoreria delle Provincie di cui al primo comma del presente articolo. I pagamenti a favore di detti creditori, qualunque ne sia l'importo, debbono essere eseguiti in base a mandati od ordini emessi su altra Sezione di Regia tesoreria, in una delle forme di cui ai Regi decreti-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 489.
Requisiti per l'ammissione alle Regie accademie militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra è data facoltà al Ministro per la guerra di ammettere ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari i giovani che, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal relativo bando, non abbiano ancora conseguito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dell'anno stesso in cui ha luogo il concorso.
L'ammissione alle Regie accademie militari di detti giovani, qualora siano classificati nel numero dei posti messi a concorso, resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio nella sessione di esame predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 490.

Variazioni agli organici dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3062;
Visto il R. decreto 14 marzo 1929-VII, n. 426;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3059;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1931-IX, n. 571;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, ai ruoli organici dei seguenti Regi istituti e Regie scuole d'arte sono aggiunti i posti di insegnante titolare per ciascuno indicati:

Regio istituto d'arte di Parma:
due posti di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Perugia:
un posto di professore stabile di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°);
un posto di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Lucca:
due posti di professore stabile di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°);
un posto di professore stabile di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).

Regio istituto di belle arti di Urbino:
un posto di professore stabile di incisione (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Napoli:
quattro posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°);
tre posti di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°);
un posto di insegnante titolare per la lavorazione artistica dei metalli (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Firenze:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°);
un posto di insegnante titolare di mosaico (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Palermo:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).

Regio istituto d'arte di Venezia:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 9°, 8°, 7°).

Regia scuola artistico industriale di Fano:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Pesaro:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°);
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Lecce:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Isernia:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°);
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Volterra:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Padova:
un posto di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola artistico industriale di Macerata:
un posto di insegnante titolare di plastica decorativa (gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°).

Regia scuola d'arte di Penne:
un posto di insegnante titolare di decorazione ceramica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Regia scuola d'arte di Galatina:
due posti di insegnante titolare di plastica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Regia scuola d'arte di Grottaglie:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Regia scuola d'arte di Lanciano:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Regia scuola d'arte di Sorrento:
due posti di insegnante titolare di decorazione pittorica (gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 491.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Piccole Figlie dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria » dette « Chieppine », con sede in Parma.

N. 491. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Piccole Figlie dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria » dette « Chieppine », con sede in Parma, e l'Istituto predetto viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore da suor Leonilde Albertini, suor Cesira Amati, suor Olanda Spezi, suor Angela Zoni, suor Maria

Uccia e dalla Società anonima « L'Assistenza », con sede in Parma; donazione consistente in immobili descritti e valutati complessivamente L. 3.065.500, nonchè l'altra donazione disposta a suo favore dalla Società anonima « L'Assistenza », con sede in Parma, consistente in immobili descritti e valutati complessivamente L. 1.462.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 492.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Palù di Roverbasso, frazione del comune di Codognè (Treviso).

N. 492. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 25 aprile 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Palù di Roverbasso, frazione del comune di Codognè (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 12 giugno 1943-XXI
Competenza per i reati preveduti nelle ordinanze dell'Alto commissario di Lubiana.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il bando 19 novembre 1942-XXI, relativo alla competenza per i reati preveduti dalle ordinanze dell'Alto commissario di Lubiana è abrogato.

Art. 2.

Appartiene ai Tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalle seguenti ordinanze dell'Alto commissario per la provincia di Lubiana:

1) ordinanza 5 luglio 1941-XIX, n. 64;
2) ordinanza 9 marzo 1942-XX, n. 41, limitatamente al reato preveduto nell'art. 5, 2° comma;
3) ordinanza 5 giugno 1942-XX, n. 106;
4) ordinanza 19 giugno 1942-XX, n. 119;
5) ordinanza 26 giugno 1942-XX, n. 120;
6) ordinanza 8 luglio 1942-XX, n. 140;
7) ordinanza 16 luglio 1942-XX, n. 146;
8) ordinanza 19 luglio 1942-XX, n. 151;
9) ordinanza 11 agosto 1942-XX, n. 158;
10) ordinanza 24 settembre 1942-XX, n. 181;
11) ordinanza 6 novembre 1942-XXI, n. 201;
12) ordinanza 4 dicembre 1942-XXI, n. 226, limitatamente ai reati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;
13) ordinanza 11 dicembre 1942-XXI, n. 228, limitatamente ai reati preveduti dagli articoli 20 e 21;
14) ordinanza 9 dicembre 1942-XXI, n. 229;
15) ordinanza 7 febbraio 1943-XXI, n. 15.

Art. 3.

Nei procedimenti devoluti alla competenza dei Tribunali di guerra, nel territorio della provincia di Lubiana, le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato, ovvero se sono soggette a confisca, possono, quando non presentino interesse per il procedimento penale e l'Alto commissario lo richieda, essere in tutto o in parte restituite al consumo, e di esse può essere disposta la consegna agli enti indicati dall'Alto commissario.

La somma ricavata è immediatamente versata in deposito giudiziale postale infruttifero.

La restituzione al consumo può essere ordinata anche quando è stata ordinata la confisca.

Le somme ricavate dalla vendita giudiziale o dalla restituzione al consumo di cose confiscate con sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale militare, nei procedimenti allo stesso devoluti in virtù del presente bando, sono versate nelle casse dell'Alto commissariato.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia ed è inoltre inserito nel Bollettino ufficiale per la provincia di Lubiana.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 12 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1943-XXI.
Istituzione di un Centro didattico nazionale in Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545, istitutiva dei Centri didattici;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Firenze un Centro didattico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Firenze un Centro didattico nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Fini del Centro sono:

a) di costituire un Museo storico della scuola italiana;

b) di promuovere ricerche di natura pedagogica e didattica, per le scuole dell'Ordine elementare, medio e superiore;

c) di istituire corsi di perfezionamento per vincitori di concorsi a presidenze e a cattedre d'insegnamento;

d) di promuovere studi di edilizia scolastica;

e) di creare classi sperimentali per la ricerca di nuovi metodi didattici nelle scuole dell'Ordine medio e superiore;

f) di istituire classi di recupero per gli alunni inadatti alla scuola comune;

g) di promuovere studi di didattica radiofonica e cinematografica.

Art. 3.

Il Centro, per l'attuazione dei suoi fini, dispone, a norma dell'art. 12 della legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545, del contributo statale, del contributo dell'E.N.I.M.S. e di altre eventuali erogazioni di Enti pubblici e privati e di singole persone.

Art. 4.

Sono organi del Centro la Consulta e il direttore.

Con successivo decreto saranno nominati i membri della Consulta e il direttore, e saranno indicate le persone chiamate a prestar servizio presso il Centro, a norma degli articoli 4, 5 e 10 della legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1545.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1943-XXI
Registro n. 12 Educazione nazionale, foglio n. 262.

(2057)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Schema del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1942-XX, n. 3878, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1942-XX, n. 216, col quale è stato pubblicato lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

Ritenuto che non essendosi provveduto in tempo utile alla pubblicazione del detto decreto nel Foglio annunzi legali della Provincia nè alle conseguenti altre incombenze intese a dare pubblicità al decreto stesso, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del 4° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

Il Ministro: BENINI

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Acque sotterranee di scolo della miniera Niccioleta.	Torrente Carsia.	Massa Marittima.	Dallo sbocco fino alle sorgenti entro miniera.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
BENINI

(1985)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 14 giugno 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 218, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra.

(2154)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso il 16 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1943-XXI, n. 286, contenente norme per il risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato.

(2153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni ai prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43

Con riferimento al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI, contenente i prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica quanto segue:

1) Capitolo XII. — Latte di vacca, di bufala e di pecora: latte alimentare di vacca (pagina 18):

la provincia di Torino, essendo compresa tra le provincie indicate in *b*), va esclusa dall'elenco di cui alla lettera *a*);

la nota (5), in calce alla pagina, viene così modificata: « ulteriore maggiorazione di lire 12,20 al quintale per il periodo estivo e di lire 36,33 al quintale per il periodo invernale »;

2) Capitolo XIII. — Bestiame da macello: 1. Tabella di valutazione del bestiame bovino (pagina 20):

in sede di « resa tipo nazionale », la prima « resa dei vitelli da latte » va modificata in « resa dei bovini; esclusi i vitelli da latte »; la seconda, rimane « resa dei vitelli da latte »;

il prezzo del castrato extra preparato del gruppo *A*, di prima qualità, con resa del 60 %, con pelle di terza qualità di categoria *c*), anzichè di lire 8,8 deve essere di lire 8,85;

3) Capitolo XIV. — Fieno (pagina 28):

il prezzo del fieno per la quinta zona, riferito al giugno 1943, anzichè di lire 35,75, deve essere di lire 35,65;

4) Capitolo XV. — Paglia (pagina 29):

la nota (1), in calce alla pagina, viene così modificata: « I prezzi si intendono per paglia posta all'azienda del produttore »;

i prezzi della paglia di avena (pagina 30) risultano dalla seguente tabella, la quale sostituisce quanto è precisato al comma 2 della stessa pagina.

1. *Paglia lunga:*

a) in Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie ed Emilia:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	23,50	28,00
Agosto	»	23,90	28,55
Settembre	»	24,30	29,10
Ottobre	»	24,70	29,65
Novembre	»	25,10	30,20
Dicembre	»	25,50	30,75
Gennaio	1944	25,90	31,30
Febbraio	»	26,30	31,85
Marzo	»	26,70	32,40
Aprile	»	27,10	32,95
Maggio	»	27,50	33,50
Giugno	»	27,90	34,05

b) in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Calabria, Puglie, Lucania:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	16,50	21,00
Agosto	»	16,80	21,35
Settembre	»	17,10	21,70
Ottobre	»	17,40	22,05
Novembre	»	17,70	22,40
Dicembre	»	18,00	22,75
Gennaio	1944	18,30	23,10
Febbraio	»	18,60	23,45
Marzo	»	18,90	23,80
Aprile	»	19,20	24,15
Maggio	»	19,50	24,50
Giugno	»	19,80	24,85

2. *Paglia corta:*

a) in provincia di Campobasso:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	10,00	14,50
Agosto	»	10,15	14,75
Settembre	»	10,30	15,00
Ottobre	»	10,45	15,25
Novembre	»	10,60	15,50
Dicembre	»	10,75	15,75
Gennaio	1944	10,90	16,00
Febbraio	»	11,05	16,25
Marzo	»	11,20	16,50
Aprile	»	11,35	16,75
Maggio	»	11,50	17,00
Giugno	»	11,65	17,25

b) nelle Puglie e Lucania:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	9,00	13,50
Agosto	»	9,10	13,75
Settembre	»	9,20	14,00
Ottobre	»	9,30	14,25
Novembre	»	9,40	14,50
Dicembre	»	9,50	14,75
Gennaio	1944	9,60	15,00
Febbraio	»	9,70	15,25
Marzo	»	9,80	15,50
Aprile	»	9,90	15,75
Maggio	»	10,00	16,00
Giugno	»	10,10	16,25

3. *Paglia a tratta mista*, in Sicilia e Sardegna:

Mesi		Sciolta	Abbicata
Luglio	1943	16,50	21,00
Agosto	»	16,80	21,35
Settembre	»	17,10	21,70
Ottobre	»	17,40	22,05
Novembre	»	17,70	22,40
Dicembre	»	18,00	22,75
Gennaio	1944	18,30	23,10
Febbraio	»	18,60	23,45
Marzo	»	18,90	23,80
Aprile	»	19,20	24,15
Maggio	»	19,50	24,50
Giugno	»	19,80	24,85

Il Ministro: PARESCHI

(2142)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Vercelli.

La *Società anonima Fratelli Vitale fu Beniamino* commercio drapperie, lanerie e tessuti in genere - Biella, numero iscrizione al C. P. C. 20068, con sede legale in Milano e sede amministrativa e commerciale in Biella, rappresentata legalmente dal rag. Luigi Aragnetti, residente in Biella, presidente, attualmente in carica, viene cancellata dall'elenco *C*, a seguito dell'avvenuta trasformazione da società in nome collettivo in società anonima.

(2118)

Nomina del liquidatore del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna

Con R. decreto 10 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1943-XXI, il dott. Lino Celotti è stato nominato liquidatore del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna.

(2120)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1943-XXI - N. 113

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,93	Perù (I)	2,9925
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56306
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3.50 % (1906)	91,40
Id. 3.50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,70
Id 5 % (1935)	90,725
Redimib. 3,50 % (1934)	80,375
Id. 5 % (1936)	94,80
Id. 4.75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3.50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,75
Id. 5 % (15-2-50)	92,925
Id. 5 % (15-9-50)	92,875
Id. 5 % (15-4-51)	92,875

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'iscrizione alla Regia Scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia Scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione nella Regia Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1943-1944 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirono ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 8 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1943-XXI.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita con dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana (per coloro che aspiranc al conferimento della borsa di studio);

6) iscrizione al P.N.F. (per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio).

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

I detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma nel prossimo ottobre, presso la Regia Scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico o ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1943-1944 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2122)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.